

PROF. AVV. MARCO TIBERII

VIA TOLEDO n. 156 NAPOLI

Tel./Fax 081/5648558

Mail: marcotiberii@studiotiberii.it

Pec: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA - NAPOLI**

Ricorso nell'interesse del **Sig. Federico Mancini**, nato a Napoli, il 10.11.1978, C.F. MNCFRC78S10F839I, e residente in Giuliano (NA) alla via Staffetta n. 62, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad litem, dall'**Avv. Prof. Marco Tiberii** (C.F. TBRMRC68R27F839N e pec: marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it), presso il quale elegge domicilio in Napoli alla via Toledo n. 156, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni, a mezzo fax (numero telefonico 081-5648558) o via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica marcotiberii@avvocatinapoli.legalmail.it
contro: la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;
nonchè il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t.;
nonché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t.

**AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIVA**

1) del Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania - Dir. Gen. 11 – Dg per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, prot. n. 973 del 23.10.2020, avente ad oggetto: «DD n. 1283 del 09.12.2019 Avviso pubblico di avviamento a selezione degli iscritti alle liste di cui all'art. 16 della L. 56/87 profilo professionale "Operatore Giudiziario"», con cui si sono approvate le graduatorie generali definitive della procedura (All. A e B), nonché l'elenco degli esclusi di cui all'Allegato C; **2)** dell'allegato A del Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania - Dir. Gen. 11 – Dg per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, prot. n. 973 del 23.10.2020 nella parte in cui non ha inserito il

nominativo del ricorrente nella graduatoria definitiva generale; **3)** dell'allegato C del Decreto Dirigenziale della Giunta della Regione Campania - Dir. Gen. 11 – Dg per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, prot. n. 973 del 23.10.2020 nella parte in cui inserisce il ricorrente nell'elenco degli esclusi e del provvedimento con la quale è stata decisa l'esclusione per “*non aver reso la dichiarazione di disponibilità (Did)*”; **4)** ove occorra, in parte qua, dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. della Regione Campania - Dir. Gen. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 1283 del 09/12/2019, pubblicato sul BURC n. 75 del 09/12/2019, recante «GURI n. 80 dell'8/10/2019 - Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 legge 56/87, di n. 110 unità, area II fascia economica F1, profilo di assunzione “*Operatore giudiziario*” con contratto a tempo indeterminato presso i Distretti giudiziari di Napoli e Salerno con sedi legale/operativa a Napoli» ecc.; **5)** ove occorra, in parte qua, della Delibera della Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004, inerente: «Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del lavoro e dei Servizi per l'impiego»; **6)** di tutti gli atti istruttori ed in particolari di quelli adottati dal responsabile dell'istruttoria, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

NONCHÉ SOLTANTO IN VIA SUBORDINATA AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI CUI AL PARAGRAFO N. 7 PER L'ANNULLAMENTO: **1)** del provvedimento della Regione Campania – Staff. 50.11.91 – Ufficio di Supporto tecnico operative, prot. n. 581811 del 4.12.2020 e del silenzio rigetto **con il quale è stato opposto diniego di accesso agli atti, con conseguente accertamento del diritto all'accesso e condanna della Regione Campania ex art. 116 c.p.a.** ad esibire gli atti richiesti in giudizio.

FATTO

In data 8.10.2019 il Ministero della Giustizia pubblicava, in G.U. n. 80, il bando di concorso finalizzato all'assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni, precisando che la relativa graduatoria avrebbe dovuto comprendere un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire.

In particolare, per la Regione Campania si individuavano, secondo quanto previsto dalla Tabella A, allegata al bando medesimo, 110 unità da inserire all'interno dei ruoli appena richiamati.

In data 9.12.2019, la Regione Campania - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, con D.D. n. 1283, pubblicato in BURC n. 75 del 9.12.2019, approvava l'Avviso Pubblico per l'assunzione di n. 110 unità, area II fascia economica F1, profilo di assunzione "*Operatore giudiziario*" con contratto a tempo indeterminato presso i Distretti giudiziari di Napoli e Salerno con sedi legale/operativa a Napoli, Avellino, Benevento, Capri, Caserta, Napoli Nord, Nola, ecc..

In particolare, l'Avviso prevedeva espressamente che: *«è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004»*.

Ai fini della redazione della graduatoria, l'amministrazione attribuiva punteggi, tra gli altri, alla dichiarazione di disponibilità (pt.2), durata della disoccupazione; precedenti esperienze lavorative.

In data 18.12.2019 il ricorrente, essendo la partecipazione aperta anche agli occupati, presentava apposita domanda via internet mediante il portale all'uopo preposto dalla Regione *www.operatorigiudiziaricampania.it*, ricevendo il seguente codice identificativo: H2SINEANCH. Attraverso la domanda, il ricorrente autocertificava i titoli posseduti: lo stato di famiglia e reddituale, le precedenti esperienze nella medesima qualifica o equivalente.

In tal senso, infatti, la delibera di G.R. n. 2104 del 2004 cui il bando regionale espressamente rinviava per l'assegnazione dei criteri di valutazione, stabiliva all'art. 25, co. 8, che spettavano un punteggio iniziale di 100 p. cui sottrarre *«1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, che superi i 500019 euro, fino ad un massimo di 25 p.»*.

Un ulteriore punteggio veniva attribuito alla situazione familiare ovvero in base alle persone risultanti a carico: coniuge o convivente more uxorio, figli minorenni o maggiorenni senza limiti di età, fratello o sorella ecc.

Infine, per quanto riguardava lo stato occupazionale, la delibera citata attribuiva: *«Disponibilità: p. n. 2; durata disoccupazione: 0,1 per ogni mese di disoccupazione*

fino ad un massimo di 6 p...; inserimento in lista di mobilità: p. 6 per il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità...; Precedenti esperienze: p. n. 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che ha avanzato richiesta, a parità di punteggio si gradua con riferimento all'anzianità di disoccupazione espressa in mesi».

In data 3.2.2020, con D.D. n. 59 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, venivano approvate e pubblicate: *«la graduatoria provvisoria generale delle domande presentate nonché la graduatoria provvisoria relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.»*. Il ricorrente risultava utilmente collocato all'interno della graduatoria di cui all'All. A, ricoprendo la posizione n. 56 con punteggio di 166 pt.

In data 11.2.2020, il ricorrente produceva, così come disposto dal D.D. n. 59/2020, la documentazione al fine di consentire all'Amministrazione di procedere con la relativa verifica di quanto dichiarato all'interno della domanda.

In data 23.10.2020, con D.D. n. 973 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, venivano approvate le graduatorie definitive. In particolare, l'Amministrazione specificava di: *«prendere atto dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento e di dover approvare la graduatoria definitiva generale (Allegato A), la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i. (allegato B) nonché l'Elenco degli esclusi (Allegato C) per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entrata data di pubblicazione dell'Avviso pubblico»*.

Il ricorrente veniva inserito all'interno dell'Allegato C relativo ai concorrenti che non avevano presentato la DID e, per tale ragione, escluso dalla graduatoria definitiva generale di cui all'allegato A.

In data 4 dicembre 2020, la Regione Campania – con atto (prot. n. 581811) Staff. 50.11.91 – Ufficio di Supporto tecnico operative, ha respinto la richiesta di accesso.

L'istanza era rivolta al fine di poter estrarre: **a)** i nominativi ed i relativi dati anagrafici dei concorrenti che avrebbero rivestito la qualifica di controinteressato all'interno del presente ricorso, atteso che la graduatoria era formata dai codici

identificativi che non consentono d'individuare le generalità dei soggetti; **b)** gli atti inerenti l'attività istruttoria prodotta dall'Amministrazione cui è conseguita l'esclusione del ricorrente.

Avverso, dunque, gli atti indicati in epigrafe, poiché illegittimi per invalidità (autonoma e/o derivata dagli atti presupposti), il ricorrente come sopra rappresentato ed assistito si vede costretto a chiederne l'annullamento impugnandoli alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE APPROVATO CON D.D. N. 1283 del 9.12.2019 DELLA REGIONE CAMPANIA; VIOLAZIONE ART. 25, CO. 7, DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 2104/2004; VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE del BANDO del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GU n. 80 dell'8.10.2019.

Il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla procedura: *«per non aver reso dichiarazione di disponibilità (DID)»*.

Tuttavia, gli atti impugnati sono viziati sotto molteplici profili.

1. In primo luogo, infatti, la circostanza che l'avviso regionale richiedesse di: *«aver reso dichiarazione di disponibilità (DID), entro la data di pubblicazione del presente Avviso sul Burc ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015»*, risulta a ben vedere irrilevante ove si consideri che nella medesima disposizione amministrativa si chiarisce che: ***«è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004»***.

Non si comprende, dunque, l'esclusione del ricorrente che avrebbe potuto prendere parte alla procedura seppur in assenza di DID, atteso che la *lex specialis* ha senza dubbio esteso la partecipazione alla selezione comparativa in esame al di là dei soggetti che hanno presentato la Did (in quanto disoccupati ex art. 19 del d.lgs. 150/2015, secondo cui: *«sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa»*), ma anche nei

confronti dei soggetti occupati, che non godendo dello stato di disoccupazione non sono abilitati dal sistema alla presentazione della dichiarazione suddetta.

1.2. Inoltre, l'illegittimità di tutti gli atti impugnati è confermata sotto altro profilo dalle disposizioni contenute dalla Delibera della Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004, inerente: «*Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del lavoro e dei Servizi per l'impiego*», alla quale l'avviso regionale approvato con d.d. n. 1283 del 2019 espressamente rinvia per l'integrazione della disciplina della presente procedura selettiva.

In particolare, l'art. 25, co. 7, della Delibera suddetta stabilisce che: ***«possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, anche lavoratori occupati, dando, comunque, priorità ai soggetti in stato di disoccupazione secondo le definizioni di cui al paragrafo n. 15»***.

Sul punto, si deve rilevare che tale disposizione, dunque, da un lato estende la procedura nei confronti dei soggetti “occupati” e dall'altro assegna ai concorrenti “disoccupati”, da individuarsi in base al precedente paragrafo n. 15, una priorità rispetto ai primi.

Ebbene, nell'ambito del suddetto paragrafo n. 15, co. 5, sono da considerarsi in stato di “disoccupazione” sia i soggetti privi di qualsiasi occupazione, sia i soggetti occupati che comunque conseguano «*un reddito annuale imponibile non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione...*».

Pertanto, la circostanza che la p.a. dia la “priorità” a queste due ultime categorie rispetto ai soggetti occupati *tout court* conferma che la disciplina estende la partecipazione anche a tutti i soggetti occupati, compresi coloro i quali abbiano conseguito un reddito imponibile superiore a quello minimo sopra indicato.

1.3. Tale conclusione è corroborata sotto diverso profilo dalla delibera di G.R. n. 2104 del 2004 la quale al paragrafo 25, co. 8.4, sui criteri di valutazione stabiliva che ai partecipanti spettava un punteggio iniziale di 100 p. cui sottrarre: «*1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, che superi i 500019 euro, fino ad un massimo di 25 p.*».

La decurtazione, infatti, del punteggio iniziale (100 p.) basata sul maggior reddito conseguito (1 punto in meno per ogni 1000 euro, fino ad un massimo di 25 punti ovvero di euro 25.000), conferma che i soggetti occupati con reddito

superiore potevano comunque partecipare alla procedura e che lo stato di disoccupazione era semplicemente un criterio di priorità.

Risulta palese, dunque, che le procedure in oggetto non erano riservate esclusivamente ai candidati in “*stato di disoccupazione*”, come definito ai sensi del paragrafo n. 15, co.5, ma anche ai soggetti occupati che, in quanto tali, non potevano presentare la DID, atteso che il sistema normativo collega tale adempimento allo stato suddetto.

Del resto, tale possibilità è confermata anche dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015, che sul punto ha chiarito che: *«ai fini dell'accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione rappresenta certamente un elemento che può essere considerato allo scopo di meglio mirare l'intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresenta un requisito esclusivo. In un'ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un'assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell'orientamento verso percorsi di riqualificazione, non può non essere prestata nei confronti di coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o a scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di un'occupazione più confacente alle proprie aspettative».*

Appare, pertanto, evidente l'illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione dell'Avviso Pubblico regionale e della Delibera regionale n. 2104/2004, nonché per evidente illogicità e contraddittorietà degli atti.

Ne deriva per le medesime ragioni anche l'illegittimità della graduatoria definitiva nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra i soggetti collocati in posizione utile, come accertato dalla precedente graduatoria provvisoria.

1.3 Sotto altro profilo la fondatezza di tali censure è corroborata dal rispetto che l'amministrazione deve al principio del legittimo affidamento, che permea le regole dei rapporti tra il privato e l'azione pubblica.

Infatti, in virtù di quanto espressamente disposto dall'Avviso Pubblico, nonché dalla Delibera regionale n. 2104/2004, appare evidente che il candidato abbia posto un legittimo affidamento nella possibilità di poter partecipare alla procedura seppur occupato.

Del resto, l'apertura della procedura nei confronti degli occupati risulta anche in linea con il principio del *favor participationis*, secondo il quale in questa materia si

deve favorire la partecipazione dei concorrenti, atteso tale *modus* operandi consente alle amministrazioni d'individuare dei soggetti che soddisfano maggiormente l'interesse pubblico.

La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che in presenza di una *lex specialis*, con clausole equivoche o di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisce la massima partecipazione alla gara (Tar Lazio, sez. I, sent. n. 9134 del 3.05.2010, Tar Campania – Napoli, sez. I, sent. n. 4729 del 4.05.2007).

Appare, pertanto, evidente che anche eventuali interpretazioni restrittive degli atti impugnati risulterebbero illegittime per contraddittorietà interna ed esterna, nonché per violazione dei principi sopra richiamati.

1.4. Del resto, lo stesso bando ministeriale, pubblicato sulla G.U. n. 80 dell'8.10.2019, all'art. 2, non prevedeva tra i requisiti per la partecipazione alla procedura la dichiarazione di immediata disponibilità.

Appare del tutto evidente, dunque, che la procedura in oggetto non era in alcun modo riservata esclusivamente a coloro che avrebbero potuto presentare la DID e che, pertanto, anche gli occupati avrebbero potuto parteciparvi, con conseguente illegittimità dell'atto di esclusione e della graduatoria definitiva.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE APPROVATO CON D.D. N. 1283 del 9.12.2019 DELLA REGIONE CAMPANIA e DELLA DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 2104/2004; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E/O ERRORE SUI PRESUPPOSTI; PERPLESSITA' dell'AZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

2.1. Inoltre, occorre altresì evidenziare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, co. 8, n. 6, della delibera n. 2104/2004, così come richiamata dall'Avviso Pubblico regionale, nella parte in cui individua i criteri per l'attribuzione dei punteggi, la dichiarazione di immediata disponibilità ha rappresentato un titolo valutabile per la definizione della graduatoria finale.

In particolare, la disposizione appena citata afferma che vengono ulteriormente attribuiti per la disponibilità: *«punti 2», ribadendo che: «ne ha titolo il lavoratore, inoccupato o disoccupato, che abbia, antecedentemente alla data della richiesta di avviamento a selezione, rilasciato dichiarazione di disponibilità».*

Sotto tale profilo, dunque, appare palese che la dichiarazione di immediata disponibilità, dovendo essere considerata come titolo di merito valutabile per l'assegnazione di un punteggio ulteriore ai fini della comparazione tra i candidati, non può essere richiesta come requisito di partecipazione.

Tale ulteriore circostanza induce a ritenere totalmente illegittima l'esclusione del candidato per manifesta illogicità e/o errore sui presupposti, atteso che la p.a. ha erroneamente qualificato il possesso della DID come un requisito di ammissione nei confronti del ricorrente, nonché inficia la graduatoria definitiva nella parte in cui non ricomprende il ricorrente.

2.2. Inoltre, sul punto, occorre altresì evidenziare che per effetto della disposizione della delibera appena citata, all'interno della graduatoria definitiva generale, sotto la voce DID, molteplici sono i candidati che non hanno riportato alcun punteggio, mentre ad altri sono stati assegnati i 2 punti così come previsto dalla Delibera regionale.

Da ciò ne deriva, con tutta evidenza, che l'aver assegnato il punteggio esclusivamente ad alcuni candidati induce a ritenere che il requisito in parola sia da considerarsi quale titolo eventualmente valutabile ai fini della redazione della graduatoria finale e non, come erroneamente ha inteso l'Amministrazione, quale requisito di partecipazione.

Conseguentemente, risulta palese l'illegittimità degli atti impugnati anche per eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e/o ingiustizia manifesta, atteso che nella graduatoria definitiva sono stati ammessi molti concorrenti che come il ricorrente risultano privi della Did.

3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE APPROVATO CON D.D. N. 1283 DELLA REGIONE CAMPANIA; VIOLAZIONE ART. 25, CO. 7, DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 2104/2004; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ed ARBITRARIETA' e CONTRADDITTORIETA'.

3.1. In ultimo, sotto altro profilo, occorre sottolineare che la presentazione della DID appare, oltre che titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nella comparazione tra i candidati, al più, un *favor* inerente l'ordine della graduatoria in caso di parità di punteggio.

In tal senso, depongono:

a) l'avviso regionale approvato con d.d. n. 1283 del 9.12.2019, secondo cui: *«è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004»;*

b) la stessa Delibera regionale n. 2104/2004, all'art. 25, co. 7, la quale prevede che alla procedura in oggetto possano partecipare: *«anche lavoratori occupati, dando, comunque, priorità ai soggetti in stato di disoccupazione»;*

c) l'art. 10, co. 2, del d. lgs. n. 56/1987, riferendosi alle classi dei lavoratori disoccupati, prevedeva che queste: *«costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro»*, senza escludere dalle procedure in oggetto la categoria degli occupati in cerca di nuova occupazione;

d) la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015, che sul punto ha chiarito che ai fini: *«dell'accesso alle misure di politica attiva del lavoro, la platea degli utenti, oltre ai soggetti espressamente individuati dall'art. 18 (disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), comprende anche tutti coloro che, seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione. Resta fermo il criterio di priorità nei confronti dei soggetti disoccupati».*

Dunque, così come previsto dagli atti sopra citati, la partecipazione di soggetti occupati che non possano rendere la DID si traduce al più, in un arretramento della loro posizione all'interno della graduatoria, dando preferenza ai concorrenti che avendo conseguito lo stesso punteggio risultino disoccupati.

Appare pertanto palese l'illegittimità dell'esclusione per violazione delle norme e degli atti presupposti suindicati, illogicità e/o ingiustizia manifesta, nonché l'invalidità della graduatoria per le medesime ragioni.

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE APPROVATO CON D.D. N. 1283 DELLA REGIONE CAMPANIA; VIOLAZIONE ART. 25, CO. 7, DELIBERA REGIONE CAMPANIA N. 2104/2004; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', ARBITRARIETA' e CONTRADDITTORIETA'.

4.1. In via subordinata, ove per mero errore non si ritengano fondate le precedenti censure, ovvero lo stato di disoccupazione non venga considerato

soltanto un titolo di preferenza a parità di punteggio, né un titolo valutabile per l'assegnazione di un punteggio superiore, esso può essere tutt'al più qualificato come un titolo di "*precedenza*", ma in nessun caso come un requisito necessario per la partecipazione alla procedura.

Le disposizioni citate nel precedente motivo possono, infatti, in estrema *ratio* esprimere la volontà di ricoprire i posti messi a concorso dando la precedenza assoluta ai concorrenti privi di lavoro e di lasciare, invece, ai concorrenti occupati i posti rimanenti.

Ciò del resto, consentirebbe da un lato di favorire i soggetti che in quanto privi di lavoro ne hanno più bisogno e dall'altro di non far perdere l'opportunità agli altri soggetti occupati di migliorare le loro condizioni lavorative.

Impostazione quest'ultima che, del resto, coinciderebbe anche con l'interesse pubblico all'acquisizione di tutte le risorse umane necessarie per l'espletamento delle funzioni e dei servizi pubblici connessi.

5) INVALIDITÀ DERIVATA.

Sul d.d. n. 973 del 23 ottobre 2020 della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili della Regione Campania, con cui si approvano le graduatorie generali definitive (all. A e all. B), per il principio dell'invalidità derivata si sono riverberati tutti i vizi sopra denunciati nei confronti degli atti presupposti impugnati che s'intendono in questa sede riportati. La graduatoria definitiva risulta, pertanto, palesemente viziata non soltanto in via autonoma da tutte le censure indicate nei precedenti motivi di ricorso, ma anche dell'esclusione del ricorrente che si traduce nell'invalidità derivata della medesima graduatoria definitiva. L'amministrazione avrebbe, infatti, dovuto inserire il ricorrente alla posizione n. 22 della graduatoria definitiva generale con il punteggio di 166.

6) DOMANDA di SOSPENSIONE.

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi evidenziati nel ricorso.

Altrettanto chiaro è il danno grave ed irreparabile (in *re-ipsa*) che deriverebbe al ricorrente dalla mancata sospensione degli atti impugnati.

Infatti, il provvedimento di esclusione, palesemente illegittimo, ha provocato nei confronti del ricorrente l'impossibilità di proseguire *l'iter* procedurale con la

perdita consequenziale del bene della vita (contratto con la p.a.) nei confronti di un soggetto che ha suo carico tutto il nucleo familiare, composto dalla moglie e da due figli minori.

È, pertanto, palese oltre che la gravità anche la irreparabilità della situazione, considerato che le Corti d'Appello provvederanno ad avvisare i candidati presenti nelle graduatorie fornite dall'Amministrazione per lo svolgimento di un colloquio ed una prova di idoneità, al cui esito provvederanno a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A tal fine, risulta necessario sospendere l'iter concorsuale ordinando alla p.a. di riesaminare la posizione del ricorrente e di riammetterlo all'interno della graduatoria definitiva generale alla posizione n. 56 con il punteggio di 166 pt., così come assegnato in sede di approvazione di graduatoria provvisoria.

Si confida pertanto nell'adozione di ogni opportuna misura cautelare atta a consentire di preservare, in via interinale, gli effetti della decisione nel merito del ricorso o, comunque, a imporre all'Amministrazione di rideterminarsi in argomento.

Sotto tale profilo, dunque, l'interesse del ricorrente coincide con l'interesse pubblico alla individuazione attraverso la procedura in oggetto dei soggetti effettivamente dotati delle migliori capacità professionali, nonché ad evitare responsabilità della p.a. per il risarcimento dei danni arrecati.

7) RICHIESTA di ISTRUTTORIA e di AUTORIZZAZIONE alla NOTIFICA nei CONFRONTI dei CONTROINTERESSATI.

7.1 Considerato il diniego di accesso, in sede istruttoria si formula espressa richiesta, ex art. 63 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ed artt. 210 e 257 bis c.p.c., affinché codesto Ecc.mo Collegio ordini il deposito dei nominativi, dati anagrafici e le residenze dei soggetti collocati nelle ultime tre posizioni utili nelle graduatorie definitive secondo l'ordine ivi stabilito per accedere alla fase successiva della selezione, ovvero di coloro che rischiano di essere estromessi dalla procedura a seguito della riammissione del ricorrente.

Al riguardo, si evidenzia che l'individuazione dei controinteressati nei cui confronti procedere alla notifica individuale, ovvero di coloro che rischiano di essere estromessi dalla selezione in caso di ammissione del ricorrente, deve essere

effettuata tenendo conto della riserva del 30% sui 110 posti messi a concorso, nonché considerando la circostanza che, ai sensi dell'Avviso ministeriale, le relative graduatorie avrebbero dovuto comprendere un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire.

7.2. Ove inoltre l'ECC.mo TAR adito ritenesse necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nelle posizioni utili delle graduatorie definitive per accedere alla fase successiva, si chiede il deposito delle graduatorie definitive, con i nominativi, dati anagrafici di tutti coloro che sono inseriti in posizione utile, **nonché si formula espressa richiesta di autorizzazione ad effettuare la notifica mediante pubblici proclami in via telematica ai sensi dell'art. 52**, comma 2, c.p.a., secondo cui il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *«con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica ai sensi dell'art. 151 del codice di procedura civile»*, previo ordine alla p.a. di deposito dei nominativi e delle residenze di tutti i controinteressati.

INFINE, SI EVIDENZIA CHE LA DOMANDA RIVOLTA ALL'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI ACCESSO PUÒ CONSIDERARSI STRETTAMENTE SUBORDINATA AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ISTRUTTORIE CONNESSE AD ACQUISIRE I DATI NECESSARI PER ESSERE AUTORIZZATI ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO N.7.

8) ILLEGITTIMITÀ DINIEGO DI ACCESSO PER VIOLAZIONE ARTT. 22 e 24, co. 7, L. N. 241/1990; VIOLAZIONE ART. 11 BANDO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Il ricorrente presentava in data 25.11.2020 domanda di accesso rivolta ad ottenere tutti i dati anagrafici e di residenza dei concorrenti collocati ai posti da 106 a 110 e (considerato che il bando prevedeva la selezione di un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili) anche di quelli collocati ai posti da 216 a 220, nonché con successiva integrazione, verificato che il bando presenta

una riserva di posti del 30%, s'integrava la domanda chiedendo i dati anagrafici dei concorrenti collocati dai posti 73 a 77 e da 150 a 154.

Tale domanda era motivata sul presupposto che: *«è interesse dello scrivente proporre ritualmente gravame giurisdizionale, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle opportune sedi giudiziarie, mediante l'impugnazione dell'esclusione e della relativa graduatoria generale definitiva per poter essere riammesso alla procedura con ricollocamento nella posizione corrispondente al punteggio totale di 166 punti, come attribuitogli in sede di graduatoria provvisoria; - a tal fine, lo scrivente è obbligato a notificare l'atto introduttivo ai controinteressati come individuati all'interno dell'atto da impugnare».*

In particolare, l'istanza era volta all'accesso oltre che all'acquisizione dei nominativi dei controinteressati anche della: *«documentazione istruttoria prodotta dal Responsabile del procedimento ai fini della redazione della graduatoria definitiva generale (Allegato A)...».*

Successivamente in data 3.12.2020 il ricorrente presentava un'integrazione dell'accesso allegando copia del documento d'identità richiesto dalla p.a., insistendo per l'accesso alla documentazione per le medesime ragioni già illustrate nella prima istanza e specificando che i nominativi dei controinteressati dovevano essere individuati tenendo conto della riserva del 30% dei posti messi a concorso.

Tuttavia, l'Ufficio Staff 50.11.91 – Funzioni di supporto tecnico operative, con atto prot. n. 581811 del 4.12.2020, rigettava tale istanza con la seguente motivazione: *«in quanto integra l'ipotesi di un controllo generalizzato sull'operato degli uffici in netto contrasto con quanto previsto dalla stessa normativa in materia di accesso, venendo meno, altresì, il necessario nesso di strumentalità tra il contenuto della richiesta e l'interesse tutelato connaturato con l'accesso».*

8.1. Appare evidente che tale diniego risulta palesemente illegittimo sotto svariati profili.

L'istanza di accesso, infatti, era rivolta al fine di poter estrarre: a) i nominativi ed i relativi dati anagrafici dei concorrenti che avrebbero rivestito la qualifica di controinteressato all'interno del presente ricorso; b) gli atti inerenti l'attività istruttoria prodotta dall'Amministrazione cui è conseguita l'esclusione del ricorrente.

In particolare, l'esigenza di richiedere tali nominativi derivava dalla circostanza che le graduatorie approvate con il D.D. n. 973 del 23/10/2020, riportavano i codici identificativi univoci dei candidati senza indicazione dei nominativi e delle relative residenze.

La documentazione inerente l'attività istruttoria realizzata dall'Amministrazione serviva, invece, al fine di meglio comprendere le ragioni dell'esclusione dalla procedura.

Del resto, come noto, lo stesso art. 24, co. 7, della l. n. 241/1990 stabilisce espressamente che: *«deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»*.

Il diniego impugnato risulta, pertanto, palesemente illegittimo in quanto in contrasto con le norme sopra richiamate, avendo il ricorrente evidenziato l'interesse concreto ed attuale che lo ha portato a presentare l'istanza di accesso agli atti ex art. 22 l. n. 241/1990, che mai come in questo caso rappresenta strumento indispensabile per l'esercizio del diritto alla difesa.

Risulta, pertanto, non pertinente il riferimento al divieto di controllo generalizzato, atteso che il ricorrente avendo partecipato alla procedura ed essendosi collocato con successo nella graduatoria provvisoria, possiede una posizione differenziata e qualificata.

Inoltre, sul punto, occorre segnalare che l'art. 11 del bando del 4/10/2019, pubblicato su G.U. n. 80 del 08/10/2019, prevede che: *«è consentito il diritto di accesso agli atti della procedura di avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in materia»*.

Si ribadisce, pertanto, che il diniego risulta illegittimo per violazione del diritto alla difesa e degli artt. 22 e 24, co. 7 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione, nonché dell'art. 11 del Bando del Ministero della Giustizia.

RICHIESTA di DEFINIZIONE del GIUDIZIO con SENTENZA SUCCINTAMENTE MOTIVATA. La natura del ricorso e la materia del contendere consigliano, dopo la notifica ai controinteressati, la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, ipotesi cui si presta sin d'ora adesione.

P.Q.M.

Si conclude affinché codesto Ecc.mo Collegio voglia accogliere il presente ricorso e le domande ivi contenute – previa concessione delle istanze istruttorie e delle misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione del ricorrente - compreso l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Ai fini fiscali si allega l'autocertificazione del ricorrente per avvalersi dell'esenzione dal pagamento del contributo fiscale. *Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in data e dall'ufficio Postale corrispondente a quello del timbro postale, sono conformi all'originale nativo del presente atto.*

Napoli, 22.12.2020

(Prof. Avv. Marco Tiberii)